



**Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE SARDEGNA**

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI

CENTRALINO: 070 23.30.800

FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>

e-mail: [crfnd.sardegna01@figc.it](mailto:crfnd.sardegna01@figc.it)

**STAGIONE SPORTIVA 2018-2019**

**COMUNICATO UFFICIALE N°14 Supplemento del 05 ottobre 2018**

### **1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **2.1. Consiglio Direttivo**

#### **2.2. Segreteria**

##### **2.2.1. ATTESTATO DI MATURITA' AGONISTICA**

Si rende noto che le calciatrici appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzate all'attività agonistica con decorrenza:

Decorrenza	Società Appartenenza	Nome/i Atleta/i
05.10.2018	ASD ARITZO 1977	NASITTI FEDERICO
05.10.2018	POL. ORANI	MARRATZU ANTONIO
05.10.2018	POL. TRIEI	BARCA SIMONE – CABIDDU MICHELE- SECCI MICHELE

##### **2.2.2. SOCIETÀ CESSATE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

La seguente società ha comunicato di cessare la propria attività qui di seguito riportata, eppertanto viene **considerata decaduta**:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Campionato –Attività
938516	A.S.D. MILESE 2013	MILIS	CALCIO A 11 MASCHILE

**In ottemperanza al disposto dell'art.110, punto 1 delle NN.OO.II. della F.I.G.C., dalla data di ratifica da parte della F.I.G.C., i calciatori ad esse vincolati sono liberi d'ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi Società, sottoscrivendo il modulo di "Nuovo Tesseramento" alla F.I.G.C..**

### **2.3. Modifiche al programma gare**

#### **COPPA ITALIA (PROMOZIONE)**

- **Gara andata Ozierese / Usinese del 10.10.2018:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale "R.Meledina" di Ozieri, alle ore **16:30**.

#### **CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

- **Gara Tortolì / Stintino del 07.10.2018:** la gara a margine, causa concomitanza con altra gara, verrà disputata sul campo Comunale "Sa Suergera" di **Girasole**.

**CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA**

- **Gara Sigma / Azzurra Monserrato del 07.10.2018:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato nel programma gare del C.U. n° 14, la gara a margine, verrà disputata sul campo Comunale "Mulinu Becciu" di Cagliari, sito in Via Crespellani.

**CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "UNDER 17"**

- **Gara Sigma / Decimo 07 del 07.10.2018:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato nel programma gare del C.U. n° 14, la gara a margine, verrà disputata sul campo Comunale "Mulinu Becciu" di Cagliari, sito in Via Crespellani

**3. GIUSTIZIA SPORTIVA****3.1. Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 04 ottobre 2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****GARE DEL 22/ 9/2018****gara del 22/ 9/2018 SILIGO – POZZOMAGGIORE**

Il Giudice Sportivo,

- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°13 pubblicato in data 27.09.2018;
- letto il rapporto dell'arbitro nonché i relativi supplementi, il secondo dei quali attinente ai chiarimenti richiesti da questo giudice;
- rilevato che dai sopra citati atti si evince che:

1) alla gara non veniva rilevata la presenza della forza pubblica ed all'arbitro non veniva presentata la relativa richiesta;

2) prima dell'inizio della competizione, nella zona antistante gli spogliatoi, alla presenza di diverse autorità locali, di entrambe le squadre e del D.D.G, aveva luogo una cerimonia per l'intitolazione del campo ad un noto sportivo locale, durante la quale venivano accesi fumogeni, lanciati in campo rotoli di carta ed un "ordigno esplosivo" che andava a cadere nella zona mediana del campo producendo un "rumore assordante";

3) durante la disputa della gara non si era verificato alcun evento degno di nota;

4) successivamente, al termine della gara, mentre si trovava negli spogliatoi, l'arbitro udiva delle richieste di aiuto provenienti dall'esterno; a quel punto, egli si dirigeva verso la propria autovettura per prelevare un kit di primo soccorso e, subito dopo, si avvicinava al capannello di gente formatasi intorno ad un bambino che appariva "gravemente ferito e sanguinante".

L'arbitro precisava che le persone presenti gli avevano riferito che il bambino aveva raccolto da terra l'ordigno che poi gli era esploso in mano.

L'arbitro precisava, altresì, di non essere a conoscenza del luogo e del momento in cui il bambino fosse entrato in possesso dell'ordigno né dove fosse avvenuta l'esplosione che d'altra parte non aveva udito. Tuttavia, affermava che, al momento del suo arrivo, il bambino si trovava all'esterno del campo di calcio in un tratto di vegetazione vicino all'incrocio tra la stradina sterrata che porta agli spogliatoi e la S.P. 41 bis. Allegava una immagine satellitare.

Dai fatti come sopra riportati emerge la responsabilità della Società Pol. Siligo per omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza, alla luce di quanto prevedono, specificatamente, le disposizioni regolamentari contenute nel Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) e nelle Norme Organizzative Interne F.I.G.C.(N.O.I.F.).

Ci si riferisce, in particolare, all'art.4 C.G.S. (Responsabilità delle Società) e all'art. 62 N.O.I.F. (Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare).

E' noto, infatti, che ogni società, in occasione della disputa delle gare interne, assume il ruolo e la veste di organizzatore dell'evento sportivo e, come tale, è tenuto ad adottare ogni più opportuna iniziativa volta a favorire la prevenzione di disordini e incidenti.

Quale precetto generale assume, pertanto, rilievo l'art. 4, commi 3 e 4 C.G.S., per cui:

*-le società (oltre a rispondere oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati, c.1) rispondono anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette ai servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo .sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di quest'ultime (c.3);*

*-le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti.*

La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni (c.4), ai sensi dell'art.18 del C.G.S.,

#### **P.Q.M. DELIBERA**

**-di infliggere alla Società Pol. Siligo l'ammenda di euro 180 con diffida, fermo il resto.**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 180,00 E DIFFIDA: SILIGO

Vedi delibera del Giudice Sportivo

**LE AMMENZE DI CUI AL PRESENTE COMUNICATO, DOVRANNO ESSERE VERSATE  
ENTRO 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO**

**Il Segretario  
A.Madau**

**Il Presidente  
G.Cadoni**

**Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 05 ottobre 2018**